



Data 01/09/2025 Protocollo N° 0420333 Class: H.400.01.1 14 Allegati N° 0

Oggetto: Misure di contrasto e contenimento dell'inquinamento atmosferico stagione 2025/2026. Richiesta chiarimenti. **Riscontro**

Al TTZ di Padova
Presso la Provincia di Padova

E p.c. Al TTZ di Belluno

Al TTZ di Rovigo

Al TTZ di Treviso

Al TTZ di Venezia

Al TTZ di Verona

Al TTZ di Vicenza

Al Direttore
Dip. Prov.le ARPAV - Padova
Via Ospedale 22 - Padova PD

Al Responsabile Servizio Igiene
Dipartimento di Prevenzione
U.L.S.S. n° 6 - Euganea PD

Alla Segreteria Permanente C.I.S.
Regione Veneto
Venezia

Con riferimento alla nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. reg. n. 383677 del 05.08.2025, con cui codesta spett. Provincia, col supporto del Comune di Padova, ha elaborato e presentato specifiche richieste di chiarimento in relazione ad alcune criticità emerse a seguito della presentazione del PRTRA approvato con DGR 377 del 15/04/2025, con la presente si comunicano le seguenti precisazioni:

1. Scheda E.7.a. dell'Appendice I al PRTRA: barbecue

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



QUESITO

si chiede di chiarire:

- a) Se ed eventualmente quali sono i limiti per i **BARBECUE E CALDARROSTE** afferenti ad **attività di ristorazione/rosticceria** che costituiscono **attività economiche continuative**. Si tenga conto che, nel caso le limitazioni riguardassero anche tali attività, ci sarebbe la concreta possibilità di impedire a ristoranti, agriturismi, esercizi commerciali (...) di svolgere la propria attività lavorativa;
- b) tenendo presente le varie casistiche sopra esplicitate, è da chiarire se nei periodi **nessuna di allerta – verde**:
 - siano ammessi tutti i barbecue e caldarroste (con combustibile solido quali: legna, carbonella), organizzati sia dai **privati** e da altri soggetti quali **associazioni, onlus, parrocchie**, sia quelli afferenti ad attività (commerciali continuative) di **ristorazione/rosticceria**;
 - le indicazioni “non più di due eventi complessivi” siano relative ai soli falò tradizionali e fuochi d’artificio (e non ai barbecue/caldarroste);
- c) se nei periodi **di allerta 1 – arancio e allerta 2 – rosso**, i Sindaci con proprie Ordinanze debbano vietare i barbecue e le caldarroste effettuati con combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) e chiarire esattamente quali attività sarebbero coinvolte dal divieto;
- d) se le limitazioni riguardino i barbecue e caldarroste effettuati con combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) solo se **svolte all’aperto**;
- e) se i barbecue (effettuati con combustibili solidi) **svolti invece all’interno** del locale (utilizzando un camino ad esempio) siano sempre consentiti, in ogni condizione di allerta, e se ci sono limitazioni/prescrizioni da seguire anche in riferimento alla scheda E.3.e (impianti a biomassa legnosa a servizio di attività produttive).

RISPOSTA

L’azione operativa E.7.a prevede, per la parte relativa ai barbecue, il divieto di utilizzo in condizioni emergenziali di allerta arancio e rosso. Sono esclusi da tale divieto i “barbecue/preparazione di caldarroste” non afferenti ad attività economiche, ovverosia quelli preparati da privati cittadini. Ne consegue che i barbecue/preparazione di caldarroste afferenti ad attività economiche sono effettivamente vietati **in condizioni di allerta**, ma va in questo senso considerato che per barbecue si intende “*l’apparecchiatura fissa o portatile con griglia, utilizzata per la cottura di cibi all’aperto*”. Per questa ragione il divieto si applica ai “barbecue/preparazione di caldarroste” situati all’esterno dei locali e solo nel caso in cui siano alimentati a biomassa solida (sono dunque esclusi, per esempio, i barbecue a gas).

La regolamentazione di impianti termici alimentati a biomassa a servizio delle attività produttive, tra cui si annoverano anche le attività di ristorazione, posti **all’interno dei locali** e utilizzati per la cottura/preparazione di cibi, afferisce a una diversa azione del PRTRA (scheda E.3.e dell’Appendice I al Piano). Pertanto per questa tipologia di impianti saranno definite le linee guida previste da tale azione operativa con le tempistiche previste nel PRTRA medesimo.

In condizioni non emergenziali (livello verde) i “barbecue/preparazione di caldarroste” sono ammessi, ma vanno regolamentati nelle stesse ordinanze che ne prevedono il divieto in fase emergenziale, anche con riferimento a numero e dimensioni.

Si conferma infine che le indicazioni “non più di due eventi complessivi” sono riferite ai soli falò tradizionali e fuochi d’artificio e va inteso che entrambe le tipologie concorrono insieme a determinare il numero massimo di eventi

2. Scheda E.7.a. dell’Appendice I al PRTRA: fuochi d’artificio

QUESITO

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



Con riferimento alla scheda E.7.a. dell'Allegato A1 della DGRV n. 377/2025 si chiede di chiarire in merito ai **FUOCHI D'ARTIFICIO** se:

- a) Quelli classificati **F1** ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art. 3 comma 2 lettera a), siano sempre ammessi con tutti i livelli: nessuna allerta verde, allerta 1 arancio e allerta 2 rosso o se essi siano vietati al raggiungimento dell'allerta 1 e 2. I fuochi classificati F2, F3, F4 sono invece vietati al livello verde, se utilizzati al di fuori dei due eventi consentiti, e sempre con allerta 1 arancio e 2 rosso;
- b) se le Ordinanze sindacali (esclusi i due eventi complessivi organizzati/autorizzati dal Comune) debbano vietare tutti e sempre i fuochi d'artificio classificati F2-F3-F4, **anche quelli utilizzati dai privati**. Ciò comporterebbe che, tranne i due episodi organizzati/autorizzati dal Comune, i fuochi d'artificio non dovrebbero mai essere utilizzati dal 1° Ottobre al 30 Aprile. Suddette restrizioni previste con i vari livelli di allerta **risulterebbero particolarmente penalizzanti per le attività economiche collegate alla loro produzione/vendita**.
- c) Si fa altresì presente la difficoltà sia nell'autorizzazione dei due eventi consentiti con il livello verde, in particolare nei comuni più grandi, sia nel controllo da parte della polizia locale, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, considerato che ad es. i fuochi d'artificio F2 possono essere venduti ai maggiorenni e senza conoscenze specialistiche per il loro utilizzo.

RISPOSTA

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fuochi d'artificio:

- i classificati F1 sono sempre ammessi.
- i classificati F2, F3, F4 sono vietati in condizioni emergenziali di allerta; sono ammessi in assenza di allerta nel limite dei 2 eventi complessivi, se consentito dall'ordinanza, qualora promossi/autorizzati dal Comune in occasione di festeggiamenti tradizionali.

3. Scheda T.3.a. dell'Appendice I al PRTRA: limitazione della circolazione per i veicoli euro 5 diesel

QUESITO

Con riferimento alla scheda T.3.a. dell'Allegato A1 della DGRV n. 377/2025, che prevede il **BLOCCO VEICOLI DIESEL EURO 5 categoria M ed N con il livello verde** a partire dal 1° ottobre 2026, ed in considerazione dell'emendamento al D.L. n. 73/2025, convertito in legge L. 105/2025 e approvato in data successiva all'Aggiornamento del Piano, si chiede:

- a) in quale modalità, con quale atto, la Regione intende attuare il differimento del blocco degli euro 5 diesel, previsto dalla Legge. 105/2025;
- b) di chiarire le limitazioni per i veicoli diesel euro 5, categoria M ed N con i vari livelli di allerta e, auspicandone il differimento, se e quali misure alternative al blocco degli euro 5 diesel sono previste;
- c) di considerare che il blocco dei veicoli diesel euro 5 di categoria N, previsto con il livello 2 rosso dalle 8:30 alle 18:30 e non oggetto di emendamento, può fortemente penalizzare in particolare i veicoli afferenti a **cantieri collegati ai fondi PNRR** e, di conseguenza, i Sindaci che devono assumersi la responsabilità di derogare nelle proprie ordinanze tali mezzi;
- d) la conferma che i veicoli alimentati esclusivamente a metano Euro 0, Euro 1 o Euro 2 siano limitati, con i vari livelli di allerta.

RISPOSTA

E' in corso la predisposizione degli atti che formalizzano lo slittamento al 1° ottobre 2026 della limitazione

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



strutturale della circolazione per questi veicoli, ai sensi del DL 121/2023 come modificato dal DL 73/2025. Pertanto, dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026, le limitazioni per i veicoli M, N, L rimarranno quelle indicate nella tabella della scheda T.3.a dell'Appendice I al Piano.

In particolare, in tale periodo, i veicoli M di categoria euro 5 diesel circoleranno secondo i blocchi previsti nella tabella; per i veicoli N di categoria euro 5 diesel, nello stesso periodo, la limitazione già in vigore per il livello rosso sarà estesa anche al livello arancio, con durata giornaliera fino alle 18.30, in ragione del fatto che il DL 73/2025 dispone il rinvio del blocco per questi mezzi con riguardo al solo livello verde e non anche ai livelli emergenziali.

In virtù di quanto sopra rappresentato, per i soli veicoli N diesel di categoria euro superiore alla 4, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti della limitazione per mezzi operanti nei cantieri collegati ai fondi PNRR, i Comuni potranno valutare deroghe motivate nelle rispettive ordinanze, come previsto nelle modalità di attuazione dell'azione operativa medesima.

Per quanto riguarda i veicoli alimentati a metano, dato che i fattori emissivi delle motorizzazioni a metano Euro 0, 1 e 2 sono del tutto paragonabili a quelli dei motori a benzina, si conferma la loro piena assimilazione ai veicoli con motori gpl/metano-benzina/diesel e dunque l'assoggettamento alle medesime limitazioni della circolazione.

4. Scheda E.3.a. dell'Appendice I al PRTRA: esclusione di determinate categorie di edifici

QUESITO

Con riferimento alla scheda E.3.a dell'Allegato A1 della DGRV n. 377/2025 si chiede conferma della seguente interpretazione della misura, coordinata con le indicazioni del D.P.R. n. 74/2013: gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido siano esclusi **dall'APPLICAZIONE DEL LIMITE MASSIMO di 19°C** (con tolleranza di 2°C) con il livello verde e 18°C (con tolleranza di 2°C) in casi di allerta arancio e rosso ma devono comunque rispettare i limiti di 20 °C (con tolleranza di 2°C) previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013. Invece per le sedi delle rappresentanze diplomatiche ed organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per le piscine e saune e per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione non si applicano le limitazioni della scheda di Piano e valgono le indicazioni dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013, circa le possibili deroghe ai 20°C/18°C concesse dalle autorità comunali.

RISPOSTA

Con riferimento alla temperatura massima delle categorie di edifici espressamente esclusi dall'applicazione dell'azione di Piano in questione, continuano a ritenersi valide le vigenti disposizioni normative.

5. Scheda E.3.b. dell'Appendice I al PRTRA: obbligo di chiusura delle porte di edifici con accesso al pubblico

QUESITO

Con riferimento alla scheda E.3.b. dell'Allegato A1 della DGRV n. 377/2025 – **OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE**:

a) si chiede conferma che la misura debba valere anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva;

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



b) si evidenzia una possibile criticità nell'applicazione della misura, in particolare nei bar con plateatici all'esterno, vista la necessità, da parte degli operatori impegnati nel servizio ai tavoli, di accedere celermente e frequentemente all'esterno del locale.

RISPOSTA

Si conferma che l'azione operativa è concepita con l'intento di limitare le dispersioni energetiche sia nella stagione invernale che in quella estiva. Per quanto riguarda la necessità da parte degli operatori impegnati nel servizio ai tavoli di accedere celermente e frequentemente all'esterno di locali quali ad esempio i bar, si evidenzia che l'azione operativa consente di derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte stesse, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi. Si fa presente che la misura si applica in presenza di impianti di riscaldamento/climatizzazione attivati.

Distinti saluti

Per il Direttore
- dott. Paolo Giandon –

Il Direttore vicario
- dott.ssa Sofia Memoli -
(firmato digitalmente)

UO Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera

Il Direttore: dott.ssa Sofia Memoli - tel. 041 2792586 - 2354

E.Q. Qualità dell'aria: Simone Albanello - tel. 041 2792420; e-mail simone.albanello@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 5 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SOFIA MEMOLI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>